

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 012/CGF

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 agosto 2014, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO;**
 - **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. GORAN PANDEV,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3524/11 PF12-13/SP/BLP DEL 10.12.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 1 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete